



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

Regolamento per la definizione agevolata della TARI non riscossa a seguito di ingiunzioni di pagamento/accertamenti esecutivi

Approvato con deliberazione del C.C. n.47 in data 30.07.2026

Sommario

<i>Art. 1 - Oggetto del Regolamento</i>	3
<i>Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata</i>	3
<i>Art. 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	4
<i>Art. 4 – Effetti della definizione agevolata</i>	5
<i>Art. 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	5
<i>Art. 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso</i>	6
<i>Art. 7 – Rinuncia al contenzioso pendente</i>	6
<i>Art. 8 – Entrata in vigore</i>	7

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate dell'Ente, anche tributarie, non riscosse a seguito di notifiche di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di avvisi di accertamento esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, notificati dall'Ente stesso e dai concessionari della riscossione iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La definizione agevolata di cui al comma precedente determina l'estinzione dei debiti di natura tributaria e patrimoniale, secondo le disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da avvisi di accertamento esecutivi relativi al periodo 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024 derivanti esclusivamente dalla Tassa Rifiuti (TARI) **la cui gestione è affidata al Consorzio dei Navigli**, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
 - a. un'ingiunzione di pagamento emessa dal 01/01/2021 al 31/12/2025
 - b. un accertamento divenuto esecutivo entro il 01/01/2021 al 31/12/2025
3. Possono essere oggetto di definizione agevolata anche i debiti per i quali sono pendenti delle controversie, in ogni stato e grado alla data del 31/12/2025. Non è consentito accedere alla definizione agevolata in relazione alle cause il cui grado di giudizio si sia già concluso con pronuncia definitiva prima della presentazione dell'apposita domanda.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
6. Il debitore dovrà presentare l'istanza entro il 15/10/2026. Successivamente, **il Consorzio dei Navigli** comunica al debitore stesso, nei successivi 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, o secondo le diverse modalità definite dal concessionario, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Art. 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta la sua volontà di avvalersene presentando un'unica apposita istanza entro il termine perentorio di cui all'articolo 2, comma 6. L'istanza va presentata in conformità alla modulistica che il Comune mette a disposizione sul proprio sito internet istituzionale entro 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento, **da trasmettere a mezzo PEC direttamente al Consorzio dei Navigli.**
2. Il Consorzio dei Navigli, esaminate le istanze, notifica ai debitori entro i successivi 30 giorni l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a. **versamento unico:** entro il mese successivo alla notifica dell'atto di accoglimento.
 - b. **versamento rateale:** nel numero massimo di 12 rate mensili.
3. La presentazione dell'istanza sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di definizione agevolata.
4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato dello 0.5 per cento annuo.
5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Consorzio dei Navigli indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
6. Nell'istanza di cui al comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia dell'istanza e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla

produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Art. 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti **dal Consorzio dei Navigli** a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Art. 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal **Consorzio dei Navigli**, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli avvisi di accertamento esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Art. 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, si applica la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza.
2. **Il Consorzio dei Navigli**, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 3. Non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Art. 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del **Consorzio dei Navigli** della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal **Consorzio dei Navigli**, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal **Consorzio medesimo**, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti **dal Consorzio dei Navigli** a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 8 – *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del **Comune**.